



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile**

Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.6875/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 30.12.2025

TRA

Parte_1, nato a Napoli il 26.2.1963, c.f. C.F._1, elettivamente domiciliato in Napoli, via F. Persico n.27, presso lo studio dell'avvocato Maria Assunta Di Carluccio, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;

-attore

E

Controparte_1 p. Iva P.IVA_1

-convenuta contumace

NONCHE'

CP_2, nato a Sessa Aurunca (CE) il 10.9.1967, c.f. C.F._2

-convenuto contumace

Conclusioni: all'udienza del 1.12.2025, celebrata mediante trattazione scritta, la parte attrice si riportava a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni, da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_1 e il suo amministratore unico, CP_2, al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, nonché la condanna degli stessi al risarcimento dei danni.



In particolare, l'attore esponeva che, in data 30.12.2018, aveva sottoscritto una scrittura privata avente ad oggetto l'acquisto di uno scafo modello Open denominato Ansofi per il valore complessivo di €22.500,00.

L'accordo prevedeva che il pagamento dovesse avvenire in parte mediante la permuta di un'imbarcazione di proprietà dell'attore, modello Maluan 570 valutata €5.000,00, e in parte tramite pagamento di somme di denaro da così corrispondersi: €3.000,00 a mezzo assegno a titolo di caparra confirmatoria rilasciato all'atto della sottoscrizione; successivamente €5.000,00 a mezzo assegno o bonifico bancario, come primo acconto; €5.000,00 a mezzo assegno o bonifico bancario, quale secondo acconto; €4.500,00 a mezzo assegno o bonifico bancario, a saldo del prezzo pattuito contestualmente al trasferimento della proprietà da effettuarsi entro il 30.5.2019.

La società promittente venditrice, inoltre, si impegnavano a versare all'acquirente il 10% del guadagno ricavato dalla vendita di ogni scafo prodotto sullo stampo dello scafo Ansofi, desumibili dai registri contabili della società *Controparte_1*. Il termine ultimo per la realizzazione dell'imbarcazione veniva fissato al 15.5.2019, con la previsione di una penale giornaliera dell'1% del valore dell'imbarcazione oggetto della compravendita, per ogni giorno di ritardo nella consegna. In ogni caso per il ritardo, sussisteva un obbligo per la venditrice di fornire una barca di cortesia qualora la consegna fosse slittata. In deroga a quanto previsto originariamente all'atto della sottoscrizione del 30.12.2018, l'attore consegnava a *CP_2* la somma di € 500,00 in contanti e, successivamente, in data 5.4.2019, versava la prima quota in acconto pari a €5.000,00. Nonostante l'avvenuto pagamento e la consegna dell'imbarcazione in permuta, il convenuto non forniva notizie sullo stato di avanzamento dei lavori. Sicché, nel mese di giugno 2019, in località Lacco Ameno il convenuto consegnava all'attore, a titolo di barca di cortesia, un modello Maluan Cantiere *CP_3*. In tale occasione, in data 1.6.2019, l'attore corrispondeva brevi manu l'ulteriore importo di €700,00 per il trasporto e il rimessaggio del motore e, alla consegna effettiva del 4.6.2019, versava ulteriori €300,00, facendosi, altresì, carico della polizza assicurativa. Successivamente, in data 25.6.2020, l'attore versava un ulteriore acconto di €3.000,00 tramite assegno bancario n.0208377486-05, incassato dal venditore il 23.7.2020. Nei primi mesi di luglio 2020, il convenuto *CP_2* ritirava l'imbarcazione di cortesia per operazioni di rimessaggio e, alla successiva riconsegna, l'attore pagava altri €700,00 per la riparazione del *Pt_2* e del sistema di accensione. In data 3.11.2020, l'attore sottoscriveva un contratto di deposito per la sosta invernale della barca presso il cantiere British Shipways. Nel marzo 2021, il responsabile del cantiere informava l'attore che *CP_2* [...] aveva tentato invano di ottenere la restituzione della barca. In data 9.7.2021, dato il lungo tempo trascorso senza che la compravendita venisse conclusa, l'attore inviava una lettera di costituzione in mora chiedendo la cessione definitiva della barca provvisoria e la restituzione parziale delle somme versate a titolo di risarcimento, tuttavia, quest'ultima restava priva di



riscontro. Infine, nel novembre 2021, l'attore constatava che l'imbarcazione era stata arbitrariamente rimossa dal cantiere dal convenuto tra i mesi di giugno e luglio dello stesso anno. Per tali ragioni, in data 16.12.2021, sporgeva querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord. A nulla erano valsi i vari tentativi dell'attore di bonario componimento della controversia, da ultimo con raccomandata A/R del luglio 2021, rimasta senza riscontro. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli di *"1) Dichiarare la domanda proposta dall'attore proponibile e procedibile nei confronti dei convenuti; 2) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il grave inadempimento di parte convenuta con contestuale intervenuta risoluzione del contratto; 3) Condannare, conseguentemente, in solido il convenuto e la Controparte_4 in persona dell'Amministratore Unico e il Sig. CP_2 alla ripetizione della somma corrisposta di complessivi € 8.500,00 nonché alla restituzione dell'imbarcazione Maluan o alla restituzione del valore della stessa di € 5000,00, per un totale di € 13.500,00; 4) Condannare parte convenuta in solido al risarcimento del danno in favore del Sig. Parte_1 a causa del mancato adempimento rispetto agli obblighi stabiliti con la scrittura privata e le spese non previste affrontate dal Sig. Parte_1 per la manutenzione e la tenuta della barca in dotazione, da quantificarsi prudenzialmente in € 6.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale adito riterrà equo liquidare 5) Condannare, in ogni caso, parte convenuta in solido al pagamento delle competenze del presente giudizio, oltre spese, anche generali e CPA, come per legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario"*.

Alla prima udienza di trattazione della causa del 21.11.2022, veniva dichiarata la contumacia delle parti convenute; altresì, venivano assegnati i termini dell'art. 183 c.6. c.p.c. e rinviata la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 30.11.2023, sostituendo la trattazione in presenza della causa con note di trattazione scritta. Con la memoria secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c., la parte attrice chiedeva l'ammissione della prova testimoniale. Con ordinanza del 28.12.2023, veniva ammessa la prova per testi. Espletata la prova orale all'udienza del 6.2.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla data dell'1.12.2025. Con ordinanza del 30.12.2025 la causa veniva assegnata in decisione.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

La domanda di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. è fondata e merita accoglimento.

Ed invero, in via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda, essendo stato ritualmente instaurato il contraddittorio. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, la Controparte_1 e CP_2 hanno scelto di non costituirsi, restando contumaci per l'intero giudizio. Sebbene la contumacia non determini un'automatica ammissione dei fatti, essa permette di valutare liberamente le prove fornite dall'attore, il quale ha assolto pienamente all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2697 c.c..



Passando al merito della controversia, occorre analizzare la natura del termine pattuito per la consegna dello scafo Ansofi, fissato dalle parti al 15.5.2019.

Sul punto, il consolidato orientamento della Suprema Corte prevede che *“il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. solo quando, all'esito dell'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo; tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione 'entro e non oltre' quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifica indicazione delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”* (Cassazione civile sez. II, 16.7.2018, n.18835).

Tuttavia, nel caso di specie, pur non potendosi ravvisare un'essenzialità automatica del termine tale da determinare la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., in quanto non è emersa una perdita totale dell'utilità economica allo scoccare del 16.5.2019, l'inadempimento dei convenuti deve essere valutato sotto il profilo della gravità ex art. 1455 c.c..

Ed infatti, a fronte di un termine fissato per il maggio 2019, la società convenuta non ha mai provveduto alla realizzazione e alla consegna del bene nemmeno negli anni successivi, protraendo l'inerzia per oltre trenta mesi fino alla data di notifica della citazione. Tale condotta integra un inadempimento assoluto e radicale che incide sulla causa stessa del contratto di compravendita, giustificandone la risoluzione. Le allegazioni attoree in ordine alla vicenda dei pagamenti e della barca di cortesia hanno trovato puntuale conferma nelle risultanze istruttorie. Parte attrice ha dimostrato di aver adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni pecuniarie, versando complessivamente €8.500,00 attraverso la consegna di €500,00 in contanti il 30.12.2018, il versamento di €5.000,00 in data 5.4.2019 e l'assegno di €3.000,00 del 25.6.2020. A tali somme va aggiunto il valore dello scafo "Maluan 570" di €5.000,00 consegnato in permuta ai convenuti all'atto della firma. Particolarmente significativa è la prova testimoniale espletata all'udienza del 6.2.2025. La teste Testimone_1, socia della società di rimessaggio British Shipways, ha confermato i fatti oggetto dei capi di prova ammessi (capi 5 e 6 della memoria istruttoria). In particolare, è emerso che il convenuto CP_2 aveva tentato più volte di prelevare arbitrariamente l'imbarcazione di cortesia dal cantiere nel maggio/giugno 2021, scontrandosi con il rifiuto del cantiere che non lo riconosceva come avente diritto. Tra giugno e luglio 2021, il convenuto era riuscito, infine, ad asportare lo scafo dal cantiere senza darne alcuna comunicazione all'attore, privandolo così anche dell'unica unità di navigazione che gli era stata concessa in dotazione temporanea. Infine, come confermato dal capo 7 della prova testimoniale, l'imbarcazione Ansofi non è mai stata consegnata all'attore.



L'azione di risoluzione contrattuale va accolta nei confronti della contraente *Controparte_1* e non può ritenersi automaticamente estesa all'amministratore della società di capitali. Pertanto, sorge esclusivamente in capo alla società convenuta l'obbligo di restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto. Per tali motivi, *Controparte_1* va condannata alla restituzione di €8.500,00 (pari agli acconti in denaro) nonché alla restituzione dell'imbarcazione data in permuta o, in alternativa, del suo valore di €5.000,00.

La domanda di risarcimento danni risulta parzialmente meritevole di accoglimento.

Si ritiene, infatti, di dover accogliere esclusivamente le voci di danno riferibili alle cosiddette spese vive effettivamente esborsate dall'attore e direttamente collegate alla gestione della barca di cortesia poi sottratta. Tali spese risultano provate dalla documentazione in atti e dalle allegazioni non smentite: €700,00 corrisposti per il rimessaggio del motore e il trasporto della barca sostitutiva; €300,00 pagati all'atto della consegna della predetta unità; €700,00 versati per la riparazione del Trim e del sistema di accensione dello scafo di cortesia. Per un totale complessivo di €1.700,00.

Ogni ulteriore richiesta risarcitoria formulata dall'attore, relativa a danni non patrimoniali, stress da vacanza rovinata o altre voci di danno emergente non specificamente documentate deve essere rigettata, in quanto rimasta del tutto priva di supporto probatorio.

Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria, con esclusione della fase decisionale, in quanto parte attrice non ha depositato memorie, seguono la soccombenza nei confronti della convenuta *Controparte_1* mentre nulla va statuito per le spese nei confronti dell'altro convenuto in quanto contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.6875/2022 R.G.A.C., pendente tra *Parte_1* e *Controparte_1* nonché *CP_2* ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:

1)**Accoglie** la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara risolto per grave inadempimento di *Controparte_1* il contratto di compravendita intercorso tra le parti in data 30.12.2018;

2)**Condanna** *Controparte_1* alla restituzione in favore di *Parte_1* [...] della somma di €8.500,00 corrisposta a titolo di acconti e caparra, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

3)**Condanna** *Controparte_1* alla restituzione all'attore dell'imbarcazione denominata "Maluan 570" o, in caso di impossibilità, al pagamento del relativo valore stimato in € 5.000,00, oltre interessi legali;



4)**Condanna** *Controparte_1* al risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidati in complessivi €1.700,00;

5)**Condanna** *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 2.536,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, da attribuire all'avvocato Maria Assunta Di Carluccio dichiaratosi antistataria. Nulla per le spese nei confronti dell'altro convenuto *CP_2* .

Così deciso in Napoli, il 17.4.2026

Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)

La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.